



46664-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1489/2022
UGO BELLINI		UP - 11/10/2022
ALESSANDRO D'ANDREA		R.G.N. 5223/2022
MARINA CIRESE		
FABIO ANTEZZA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)  
 (omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni della difesa delle parti civili ( (omissis) , (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) );

## RITENUTO IN FATTO


1. La Corte d'appello di Bari con la pronuncia indicata in epigrafe, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni reati, ha confermato il giudizio di responsabilità di (omissis) e (omissis) con riferimento al delitto di omicidio colposo del lavoratore (omissis) di cui agli artt. 589, comma secondo, e 113, cod. pen., rideterminando la pena all'esito del bilanciamento tra circostanze ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza e confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza d'appello la difesa di (omissis) e (omissis) (omissis) ha proposto distinti ricorsi fondati ciascuno su un motivo (censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) si deduce la violazione dell'art. 2630 cod. civ. in tema di estensione della qualifica soggettiva di amministratore in capo all'imputato (in termini di «amministratore di fatto»). La Corte territoriale, in particolare, l'avrebbe argomentata in assenza di prova della natura continuativa dell'attività di gestione e controllo della società, non potendo la detta prova emergere dalla relazione ispettiva dei funzionari SPreSAL dell'ASL (acquisita al processo). Ove pure si ritenesse (omissis) amministratore di fatto della società, conclude il ricorrente, comunque la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto dare conto, in ossequio al principio di effettività, degli effettivi poteri di gestione e controllo dell'imputato con riferimento allo specifico rischio lavorativo.

2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale avrebbe argomentato la funzione di preposto all'attività lavorativa, con poteri di organizzazione e gestione e spesa, nonostante l'assenza di una delega e in forza dalla relazione ispettiva dei funzionari SPreSAL dell'ASL, pur non potendo essa assurgere, da sola, sempre a detta del ricorrente, a rango di prova. Ove pure si ritenesse l'imputato preposto, conclude il ricorrente, comunque la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto dare conto, in ossequio al principio di effettività, della specifica area di rischio ricadente nella sfera di gestione di (omissis) e dei suoi poteri

3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano, nel senso dell'inammissibilità del ricorso,



oltre che della quattro parti civili ( (omissis) e (omissis) (omissis) ).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, i cui motivi unici sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione dalla connessione delle relative questioni, sono fondati nei termini di seguito esplicitati.

2. (omissis) e (omissis) , rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro «di fatto» e preposto, sono stati ritenuti responsabili dai giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme», di aver cagionato, in cooperazione tra loro e con (omissis) (datrice di lavoro), la morte di (omissis) (omissis) , dipendente di (omissis) s.r.l. ancorché senza formale assunzione, che nello svolgimento delle proprie mansioni, inerenti alla preparazione del calcestruzzo, ha riportato lesioni personali conducenti al decesso a causa dell'inidoneità del macchinario (betoniera) in quanto privo dei previsti presidi di sicurezza.

L'addebito è stato accertato con riferimento, oltre che a (omissis) non ricorrente per cassazione, agli attuali ricorrenti e, per questi ultimi, come commesso per colpa generica oltre che specifica. In particolare, per aver (omissis) , nella qualità di datore di lavoro, omesso di mettere a disposizione del dipendente un macchinario munito dei previsti presidi di sicurezza (in violazione dell'art. 71 d.lgs. n. 81 del 2008), e per aver (omissis) , quale preposto, omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro l'inidoneità del macchinario e dei relativi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 72 d.lgs. n. 81 del 2008).

La Corte territoriale, in particolare, con riferimento all'imputato (omissis) (omissis) sostanzialmente motiva nel senso per cui, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la funzione di datore di lavoro di fatto sarebbe argomentabile non dal mero rapporto di coniugio con l'amministratrice della società ( (omissis) ) ma dal concreto esercizio dei poteri direttivi e gestori del datore di lavoro, anche in termini economici, emergenti dalla relazione dei funzionari SPreSAL dell'ASL. Circa la posizione di (omissis) , invece, il giudice d'appello sostanzialmente motiva ritenendo che la funzione di preposto sia evincibile dalla ricostruzione funzionale dell'organigramma aziendale eseguita a seguito dell'indagine dei funzionali SPreSAL dell'ASL, di cui alla relazione acquisita al fascicolo dibattimentale, dalla quale si evincerebbe essere stati conferiti all'imputato i poteri di organizzazione e di gestione del lavoro così

ritagliandosi sul medesimo la qualità di preposto. Chiarito quanto innanzi, la Corte sembra poi concludere, sempre in merito alla posizione di (omissis), in termini di preposto di fatto, laddove sostiene che l'esercizio del potere di fatto equivale a titolo, aggiungendo, a quanto sarebbe emerso dal detto organigramma, un argomento fattuale. Esso è stato ravvisato nell'aver l'imputato prelevato l'operaio persona offesa dalla propria abitazione per condurlo sul luogo di lavoro, così curando l'organizzazione del lavoro, oltre che dall'aver provveduto a notificare la moglie dell'infortunato di quanto occorso, peraltro prospettandole di denunciare un falso incidente stradale quale causa delle lesioni patite dal marito (che poi ne avrebbero determinato la morte) in cambio di garanzia di futura stabile assunzione dello stesso. Ciò confermerebbe la titolarità in capo all'imputato del potere di organizzazione del lavoro, secondo il modello del preposto al relativo esercizio

3. Orbene, premesso quanto innanzi, deve rilevarsi che, nonostante specifiche doglianze proposte con i motivi d'appello, la Corte territoriale ha ommesso altrettanti specifici riferimenti ai concreti elementi che sarebbero stati posti alla base della ritenuta responsabilità dei due imputati in termini di datore di lavoro di fatto, (omissis), e di Preposto di fatto, (omissis), limitandosi invece a un generico riferimento alle risultanze della relazione dei funzionari SPreSAL dell'ASL, senza esplicitazione alcuna in merito ad esse, oltre che all'organigramma aziendale, anch'esso ignoto nella sua concreta essenza. L'assenza di riferimenti nei termini di cui innanzi circa i concreti elementi emergenti dalla relazione e dall'organigramma, peraltro, rendono sterile nella specie, circa la posizione di (omissis), il riferimento alla descritta accertata situazione fattuale.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari, cui demanda la regolamentazione fra le parti anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari cui demanda la regolamentazione fra le parti anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 11 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

Fabio Antezza

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Gabriella Lamelza

DEPOSITATORI CANCELLERIA  
12 DIC 2022  
gg.

